

Bruxelles, 1° dicembre 2016  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0313 (NLE)**

---

---

**14849/16  
ADD 1**

**PECHE 451**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)/Consiglio
n. doc. Comm.:	13009/16 PECHE 356 + ADD 1 - COM(2016) 643 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio - <i>Dichiarazioni</i>

---

*Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sugli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti*

Il Consiglio e la Commissione convengono che la mancanza di dati attendibili rappresenta un ostacolo per la formulazione di pareri sugli stock ittici. Il Consiglio e la Commissione incoraggiano vivamente gli Stati membri a migliorare la raccolta e l'analisi dei dati da trasmettere agli organismi scientifici competenti al fine di facilitare la gestione sostenibile delle attività di pesca interessate.

*Dichiarazione della Spagna e del Portogallo sulla raccolta dei dati per l'occhialone nelle pertinenti zone COPACE e della CGPM*

Il CIEM ha fatto notare che l'attuale TAC per lo stock di occhialone non limita l'intera attività di pesca, in quanto si applica solo alla sottozona IX. Le catture di questo stock effettuate nelle zone adiacenti non sono disciplinate dall'attuale TAC. Al fine di migliorare la gestione dell'occhialone nella sottozona IX, nonché di migliorare la valutazione scientifica dello stock, la Spagna e il Portogallo continueranno a cooperare nella raccolta dei dati fornendo alla Commissione i dati delle loro catture degli ultimi dieci anni nelle pertinenti zone COPACE e della CGPM anteriormente al 1° aprile 2017. Tali informazioni saranno presentate alla Commissione e trasmesse da questa al CIEM con la richiesta di un parere scientifico aggiornato, per l'intera zona di distribuzione dello stock e le sue unità definiti dal CIEM.

*Dichiarazione della Commissione e del Portogallo sull'occhialone nella zona X.*

La Commissione e il Portogallo prendono atto del fatto che il TAC per l'occhialone nella zona X per il 2017 e il 2018 è stato fissato, mentre si prevede che il CIEM riveda il proprio parere per questo stock all'inizio del 2017. A seguito di tale revisione la Commissione, se del caso, proporrà un TAC riveduto per il 2017 e il 2018, in linea con i pareri scientifici. Il Portogallo sosterrà una revisione del TAC, in linea con i pareri scientifici, anche se ciò comportasse una diminuzione delle possibilità di pesca.

*Dichiarazione della Commissione e di Spagna, Francia e Portogallo su una taglia minima di riferimento per la conservazione per l'occhialone (tutte le zone)*

Gli Stati membri interessati convengono di sostenere il progetto di regolamento della Commissione sulla fissazione di una taglia minima di riferimento per la conservazione di 33 cm per l'occhialone, per tutti gli stock.

Dichiarazione del Portogallo sulla pesca di pesce sciabola nero con palangari

Il Portogallo stabilirà un piano di gestione per la pesca di pesce sciabola nero con palangari. Il piano comprenderà miglioramenti della selettività delle catture accessorie di squali di acque profonde.

Dichiarazione del Portogallo sul pesce sciabola nero in varie zone, comprese la zona IX

Considerando la tendenza positiva dell'indice di abbondanza di pesce sciabola nero in zone quali la CIEM IX, presentata nell'ultimo parere del CIEM, il Portogallo invita la Commissione a chiedere al CIEM un riesame intermedio dello stato delle risorse e un'eventuale revisione dei TAC.

Il Portogallo è determinato a fornire dati scientifici a sostegno di tale riesame da parte del CIEM e della Commissione.

Dichiarazione della Spagna sul considerando 11

Il Regno di Spagna intende esprimere la sua preoccupazione riguardo alla formulazione del considerando 11 della proposta, la quale può lasciar credere che le catture di granatiere di roccia siano state erroneamente dichiarate come catture di granatiere berglax, e che sulla base di tale possibilità si adottino misure restrittive.

Desideriamo sottolineare la nostra convinzione che l'attività di pesca è stata realizzata nell'ambito dell'utilizzo legittimo delle possibilità di pesca e nel rispetto del principio della sostenibilità delle risorse.

Riteniamo che siano proprio imprecisioni come quelle contenute in tale considerando ad aver dato luogo a questa situazione complicata, essendo stata inserita una specie per la quale non si dispone di pareri, la cui inclusione è molto difficile da giustificare, e il cui aumento di contingente è molto male distribuito e calcolato. Si ricorda inoltre che la questione in oggetto è sub judice.